

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA****N. 26 DEL 23/12/2025 PROT. 13305**

**OGGETTO:** Divieto di Vendita e di utilizzo di categorie di Fuochi d'Artificio, sul Territorio Comunale, a far data dal 29/12/2025 e fino a tutto il 06/01/2026.

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 prevede che i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano, per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti nonché potrebbero determinarsi problematiche di ordine pubblico e sicurezza della pubblica incolumità;

**RILEVATO che:**

- ✓ è molto diffusa la consuetudine di celebrare i suddetti festeggiamenti anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, unitamente all'immissione in commercio di ingenti quantitativi di articoli pirotecnici illeciti;
- ✓ esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- ✓ una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e di affezione a seguito dello scoppio di petardi;
- ✓ possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc.;

**VISTA** nota Prot. n° 18856 del 18/12/2025 della Prefettura di Lecce all'oggetto: *Attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività natalizie e di fine anno;*

**RITENUTO** quindi di limitare quanto più possibile ogni tipo di sparo in luogo pubblico, di qualunque tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita;

**RILEVATA** altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti generati dallo scoppio di fuochi artificiali e similari nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino le persone anche ai sensi dell'art. 659 del C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

**VISTO:**

- ✓ l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la

possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

- ✓ che gli artifici vengono riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede lo stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie: - F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; - F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare:

- ✓ l'art. 54, come novellato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con legge 18/04/2017, n. 48 e, specificatamente i commi 4 e 4 bis, ai sensi dei quali: “(4) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (4-bis). I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, (omissis)...”;
- ✓ l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;
- ✓ l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;

**RITENUTO**, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata;

**RITENUTO**, altresì, che l'emanazione della presente ordinanza sia in grado di salvaguardare le ridette ragioni di interesse pubblico, garantendo e conciliando, da un canto, la tutela dell'integrità fisica della popolazione e, dall'altro, i diritti economici degli esercenti pubblici che, in ogni caso, sono debitamente salvaguardati;

**RITENUTO**, quindi, necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili e urgenti per tutelare superiori interessi pubblici, così come sopra riportati;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 54 del TUEL n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

## ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, e qui integralmente richiamate, in occasione dei festeggiamenti che si terranno nelle notti di Capodanno e Epifania, nonché nelle giornate precedenti e seguenti:

1. Il **divieto di vendita**, in forma ambulante e non, a partire dalle ore 00:01 del 29/12/2025 e fino a tutto il 06/01/2026, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte,

- bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. Il **divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati** dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, a partire dalle ore 00:01 del 29/12/2025 e fino a tutto il 06/01/2026;
  3. Il **divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici**, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS a partire dalle ore 00:01 del 29/12/2025 e fino a tutto il 06/01/2026;
  4. Il **divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4** definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, blackthunder, bomber 77 e similari) e del tipo "razzo" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza;
  5. Il **divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori**, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
  6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
  7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dalle ore 00:01 del 29/12/2025 e fino a tutto il 06/01/2026, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

### DISPONE

- ✓ che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online e pubblicazione sul sito internet del Comune di Salice Salentino.
- ✓ che copia sia trasmessa:
  - alla Prefettura di Lecce;
  - alla Questura di Lecce;

### RACCOMANDA

agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.

### TRASMETTE

la presente ordinanza – ai fini dell'osservanza – a tutte le forze di polizia, nonché agli Ufficiali ed Agenti di P.G. a cui spetta l'accertamento e la contestazione e segnatamente:

- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri
- ✓ Al Comando Polizia Locale

SALICE SALENTINO  
SEDE

**INFORMA**

- ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Puglia, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- ✓ Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Salice Salentino.

*MR/rm*

Lì

**IL SINDACO**  
**f.to Cosimo LEUZZI**

**COPIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1919**

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 23/12/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 23/12/2025

**IL SINDACO**  
**f.to Cosimo LEUZZI**

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 23/12/2025

---